ISTITUZIONE DELL'ENTE "FERROVIE DELLO STATO"

Art. 21

Disciplina dei rapporti di lavoro

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" e' regolato su base contrattuale collettiva ed individuale. Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 1, ultimo comma, e 14, i contratti collettivi ed i regolamenti di organizzazione, che, in sede di prima applicazione della presente legge, rechino modifiche al vigente regime di costituzione e cessazione del rapporto di lavoro nonche' alla materia della responsabilita' civile e disciplinare dei dipendenti, non possono, a pena di nullita', contenere una disciplina della materia meno favorevole ai lavoratori di quella vigente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. I contratti collettivi nazionali di lavoro nonche' i contratti individuali che da essi si discostano sono stipulati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie a cio' destinate nei bilanci dell'ente. Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari.(1)

Versione in vigore dal 14 luglio 1988, non più in vigore dal 27 maggio 1993 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato"
Estremi	Legge 17 maggio 1985, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1985

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 giugno-7 luglio 1988, n. 768 (in G.U. la s.s. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21, nella parte in cui non prevedono l'applicazione della disciplina normativa vigente per la provincia autonoma di Bolzano, in materia di proporzionale etnica e di parita' linguistica.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-ferrovie-dello-stato/art-21-disciplina-dei-rapporti-di-lavoro/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it